

VIA – Titolo III Capo I del D.Lgs. 152/06

Art. 23 – ambito di applicazione

Art. 24 – finalità della VIA

Il comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/06 recita che “in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente E SIANO GARANTITE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AL PROCEDIMENTO.

Questo a mio avviso è il primo elemento su cui puntare

Art. 25 – competenze e procedure

La VIA compete:

- al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, per i progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione statale e per quelli aventi impatto ambientale interregionale o internazionale;
- negli altri casi, all'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma con propria legge, tenuto conto delle attribuzioni della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi e secondo le procedure dalla stessa stabilite sulla base dei criteri direttivi di cui al capo III del presente titolo, ferme restando le disposizioni comuni di cui al presente capo I.

Ho molti dubbi che la VIA sia Regionale

Art. 26 - fase introduttiva del procedimento

Noi siamo ancora nella **fase introduttiva del procedimento**:

1. Il committente o proponente l'opera o l'intervento deve inoltrare all'autorità competente apposita domanda allegando il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica.

2. Copia integrale della domanda di cui al comma 1 e dei relativi allegati deve essere trasmessa alle regioni, alle province ed **ai comuni interessati** e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti pareri.

Quindi il Comune dovrebbe avere una copia di tutto.

Art. 28 - misure di pubblicità

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'individuazione degli uffici presso i quali, in via permanente o per casi specifici, **sono depositati e consultabili dal pubblico** i documenti e gli atti inerenti i procedimenti di valutazione, pendenti o conclusi, concernenti opere ed interventi attinenti le rispettive attribuzioni e competenze.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'articolo 26, il committente o proponente provvede a proprie spese:

a) al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati, ai sensi del comma 1, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome interessate;

b) alla diffusione di un annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo stampa, secondo le modalità stabilite dall'autorità competente con apposito regolamento che assicuri criteri uniformi di pubblicità per tutti i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, **garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato**. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalità per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet del progetto. Il regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento le pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell'interessato in un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata.

Non mi sembra che il regolamento cui fa riferimento il c.2 letter b) sia stato emanato per questo domani uscirà sul giornale! E' importante soprattutto per la pubblicazione in internet del progetto!

Bisogna bisogna poi capire quali sono stati gli uffici individuati dalla Regione presso i quali sono depositati e consultabili dal pubblico i documenti e gli atti. Non c'è sul manifesto? Attenzione agli articoli di domani!

In ogni caso va richiesto alla Regione con una specifica lettera.

3. Avverso le decisioni, gli atti o le omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dal titolo III della parte seconda del presente decreto **e' sempre ammesso il ricorso secondo le norme generali in materia di impugnazione degli atti amministrativi illegittimi.**

Credo che abbiamo bisogno di un idoneo supporto legale, a mio avviso potrebbero esserci già vizi formali nel procedimento che ha fino ad ora portato all'approvazione del progetto preliminare da parte del Comune. A tale proposito è necessario infatti richiedere copia del verbale della Conferenza di servizi decisoria (art. 14 c.2 della L. 241/90) che approva il progetto preliminare del febbraio 2007 e verificare se è stata eseguita una idonea istruttoria tecnica dell'elaborato e, se sì, chi l'ha eseguita.

Art. 29 - partecipazione al procedimento

1. Il soggetto interessato che intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'opera o intervento progettato può presentare all'autorità competente **osservazioni scritte** su tale progetto, soggetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nel termine di **quarantacinque giorni dalla pubblicazione** di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b). Il giudizio di compatibilità ambientale considera, contestualmente, singolarmente o per gruppi, tali osservazioni, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le altre eventuali osservazioni del pubblico.
2. L'autorità competente alla valutazione dell'impatto ambientale **può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica** per l'esame dello studio presentato dal committente o proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico.
3. L'inchiesta di cui al comma 2 **sospende il termine di cui all'articolo 31**, comma 1, e si conclude entro il sessantesimo giorno da quello nel quale essa e' stata indetta, qualunque sia lo stadio nel quale si trovano le operazioni previste. Entro lo stesso termine, l'autorità competente redige una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all'articolo 31.
4. Il committente o proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato dall'autorità competente, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'articolo 31.
5. Quando il committente o proponente intenda uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, oppure ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta sospende tutti i termini della procedura, che riprendono il loro corso con il deposito del progetto modificato.

Art. 30 – istruttoria tecnica

1. L'istruttoria tecnica sui progetti di cui all'articolo 23 ha le seguenti finalità:

- a) accertare la completezza della documentazione presentata;
- b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
- c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne la produzione e gestione di rifiuti liquidi e solidi, le emissioni inquinanti nell'atmosfera, i rumori ed ogni altra eventuale sorgente di potenziale inquinamento, corrispondano alle prescrizioni dettate dalle normative di settore;
- d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
- e) accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
- f) individuare e descrivere l'impatto complessivo della realizzazione del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.

Art. 31 - giudizio di compatibilità ambientale

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), salvi i casi di interruzione e sospensione espressamente previsti.
2. L'inutile decorso del termine di cui al comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto. Per i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia.
3. L'amministrazione competente all'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'opera o dell'intervento progettato acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, il monitoraggio delle opere e degli impianti e le misure previste per evitare, ridurre o eventualmente compensare rilevanti effetti negativi. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti

della procedura d'impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

4. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere **adeguatamente pubblicizzati**. In particolare, le informazioni messe a disposizione del pubblico comprendono: il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano; i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, tenuto conto delle istanze e dei pareri del pubblico, nonché le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico; una descrizione, ove necessario, delle principali misure prescritte al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.

In sintesi Vi riassumo i punti salienti della normativa:

- il COMUNE DI LUCO deve avere ricevuto copia del Progetto, dello studio di impatto ambientale (SIA) e della sintesi non tecnica (art. 26, D.Lgs.152/06)
- il proponente “pubblicizza” (art. 28, D.Lgs.152/06) il Progetto e il SIA presso gli uffici competenti, Regioni e Province – non presso il Comune – prima della procedura di valutazione
- entro 45 gg dalla pubblicazione, qualunque soggetto può inviare osservazioni all'autorità competente della VIA (art.29, D.Lgs.152/06), la quale ne deve tenere conto nel proprio GIUDIZIO DI COMPATIBILITA'. È previsto inoltre che **si possa disporre un'inchiesta pubblica** (durata 60gg) o, in alternativa, un contraddittorio con il proponente
- a seguito di istruttoria tecnica, il GIUDIZIO DI COMPATIBILITA deve essere espresso dall'autorità competente entro 90 gg giorni dalla pubblicazione (art.31, D.Lgs.152/06): il giudizio di compatibilità può contenere PRESCRIZIONI. Tutto questo deve essere acquisito dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'opera e deve essere adeguatamente pubblicizzato.
- L'Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) deve attendere la conclusione della procedura VIA.

Altri dati oggettivi sono che:

- Il progetto preliminare di fatto è uno studio di fattibilità, niente di più, e presenta diverse carenze da un punto di vista tecnico e ambientale, soprattutto per quanto concerne la gestione di rifiuti, ma anche da un punto di vista strategico territoriale per la vocazione agricola dell'area (si parla di riconversione della produzione agricola di circa 10.000 ha del Fucino a colza per la produzione di biodisel, senza aver sentito né coinvolto i soggetti direttamente interessati: gli AGRICOLTORI!)
- la VIA di questo progetto è di competenza REGIONALE anche se l'impianto di trattamento dei rifiuti è di rilevanza interregionale viste le capacità di trattamento previste (94.000 tonn/annoo) e la potenzialità dell'impianto stesso (essendo modulare) di aumentare tale capacità (120.000 tonn/anno);
- il COMUNE sapeva e finora non ha neanche avvisato la popolazione.

Ora, l'idea che mi sono fatta io è che si deve subito:

1. fare un'associazione di cittadini o farci rappresentare da un comitato o altra organizzazione
2. coinvolgere e sensibilizzare tutti i comuni della Marsica
3. acquisire tutta la documentazione: progetto definitivo e VIA depositati presso la Regione e verbale conferenza di servizi che ha approvato il progetto preliminare fatto dal Comune di Luco
4. mettere le carte in mano ad un tecnico
5. tramite un legale trovare le motivazioni per ottenere l'inchiesta pubblica.